



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
COMUNE DI BADIA POLESINE
PROVINCIA DI ROVIGO

C O P I A

<input checked="" type="checkbox"/>	Comunicata ai Capigruppo Consiliari Il 26/03/2015 Nr. Protocollo 5636
<input checked="" type="checkbox"/>	Affissa all'Albo Pretorio il 26/03/2015

PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE

NR. Progr. **41**
Data **18/03/2015**
Seduta NR. **10**

L'anno DUEMILAQUINDICI questo giorno DICIOOTTO del mese di MARZO alle ore 17:30 convocata con le prescritte modalità, Solita sala delle Adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Carica</i>	<i>Presente</i>
FANTATO GASTONE	SINDACO	S
STROPPA GIANNI	VICESINDACO	S
ROSSI GIOVANNI	ASSESSORE	S
BRUSEMINI CLAUDIO	ASSESSORE	S
BERTOLASO ANDREA	ASSESSORE	S
CASAROTTO IDANA	ASSESSORE	S
<i>TOTALE Presenti</i> 6	<i>TOTALE Assenti</i> 0	

Assenti Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente giustificato

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune, DOTT. MONTEMURRO FRANCESCO.

In qualità di SINDACO, il FANTATO GASTONE assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

OGGETTO:

PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE

LA GIUNTA COMUNALE

richiamati:

i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1, comma 1, della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;

l'articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;

premesse che:

dopo il "*Piano Cottarelli*", il documento dell'agosto 2014 con il quale l'allora commissario straordinario alla spending review auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio un "*processo di razionalizzazione*" che possa produrre risultati già entro fine 2015;

il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il "*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*", gli enti locali devono avviare un "*processo di razionalizzazione*" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015;

lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il "*processo di razionalizzazione*":

eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;

sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;

aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;

contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

premesse che:

il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*", definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, le modalità e i tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire;

al piano operativo è allegata una specifica relazione tecnica;

il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nella pagina Amministrazione Trasparente del sito internet ufficiale dell'amministrazione Comunale;

la pubblicazione è obbligatoria agli effetti del "*decreto trasparenza*" (d.lgs. 33/2013); pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico;

i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti;

anche tale relazione “*a consuntivo*” deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata;

la pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (d.lgs. 33/2013);

premesse che:

lo schema di *Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate* è stato predisposto per iniziativa e secondo le direttive del Sindaco;

ritenuto di approvare e fare proprio il suddetto Piano e, esercitando la funzione “*propositiva*” di cui all'art. 48 co. 2 del TUEL, di invitare il Sindaco a sottoporlo al Consiglio Comunale nella prima seduta utile iscrivendolo all'ordine del giorno della riunione;

accertato che sulla proposta della presente sono stati acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile (art. 49 del TUEL);

tutto ciò premesso, con voti unanimi favorevoli

DELIBERA

1. di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziale del dispositivo;
2. di approvare e fare proprio il *Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate*;
3. di invitare il Sindaco a sottoporre il Piano al Consiglio comunale nella prima seduta utile iscrivendolo all'ordine del giorno della riunione;
4. di dare atto che sulla proposta della presente sono stati acquisiti i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile (articolo 49 del TUEL).

Inoltre, la giunta, valutata l'urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento, con ulteriore votazione, all'unanimità

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (art. 134 co. 4 del TUEL).

Piano di razionalizzazione delle società partecipate

(articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)

I – Introduzione generale

1. Premessa

Dopo il “*Piano Cottarelli*”, il documento dell’agosto 2014 con il quale l’allora commissario straordinario alla *spending review* auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l’avvio un “*processo di razionalizzazione*” che possa produrre risultati già entro fine 2015.

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il “*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*”, gli enti locali devono avviare un “*processo di razionalizzazione*” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “*processo di razionalizzazione*”:

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

2. Piano operativo e rendicontazione

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l’esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell’amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (d.lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l’istituto dell’accesso civico.

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, entro il 31 marzo 2016, hanno l’onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione “*a consuntivo*” deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell’amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (d.lgs. 33/2013).

Come sopra precisato la legge di stabilità 2015 individua nel sindaco e negli altri organi di vertice dell'amministrazione, *"in relazione ai rispettivi ambiti di competenza"*, i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.

E' di tutta evidenza che l'organo deputato ad approvare tali documenti per gli enti locali è il consiglio comunale. Lo si evince dalla lettera e) del secondo comma dell'articolo 42 del TUEL che conferisce al consiglio competenza esclusiva in materia di *"partecipazione dell'ente locale a società di capitali"*.

Per osservare *"alla lettera"* il comma 612, che sembra voler coinvolgere anche la figura del sindaco nel processo decisionale, le deliberazioni consiliari di approvazione del piano operativo e della relazione potranno essere assunte *"su proposta"* proprio del sindaco.

3. Attuazione

Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) *"per espressa previsione normativa"*, le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e *"non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria"*.

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

Riassumiamo i contenuti principali di tale disciplina:

(co. 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore.

La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo.

In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.

(co. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.

(co. 566) Entro dieci giorni, l'ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.

(co. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.

(co. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente:

le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta;

le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

4. Finalità istituzionali

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di *“costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”*.

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

II – Le partecipazioni dell'ente

1. Le partecipazioni societarie

Il comune di Badia Polesine partecipa al capitale delle seguenti società:

1. Polesine Acque Spa con una quota del 5,17%;
2. AS2 SRL con una quota del 0,17%.

2. Altre partecipazioni e associazionismo

Il comune di Badia Polesine , partecipa inoltre:

- All'ATO Rifiuti Bacino di Rovigo con una quota del 4,12%;
- Al Consorzio per lo Sviluppo del Polesine Rovigo - Consvipo - con una quota del 2,0362%;
- Al Consorzio Smaltimento Rsu con una quota del 4,12%;
- Al Consorzio Ambito Territoriale Ottimale – A.T.O. Polesine con una quota del 3,98%.

La partecipazione ai Consorzi, essendo "*forme associative*" di cui al Capo V del Titolo II del d.lgs. 267/2000 (TUEL), non sono oggetto del presente Piano.

III – Il Piano operativo di razionalizzazione

1. Polesine Acque Spa

La Società Polesine Acque Spa è di proprietà del Comune per il 5,17%.

L'attività della Polesine Acque S.p.a. nel settore idrico consiste principalmente nella gestione del servizio idrico integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, potabilizzazione, adduzione, distribuzione acqua ad usi civili, fognatura e sollevamenti, depurazione reflui recapitanti in pubblica fognatura.

La gestione operativa del Servizio idrico integrato è svolta nei 50 Comuni della Provincia di Rovigo oltre ai Comuni di Castagnaro (VR) e Cavarzere (VE), ai sensi di quanto previsto dalla legge regionale n. 5 del 27 marzo 1998 e ss.mm. per l'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale Polesine.

In data 8 gennaio 2003 la Polesine Acque S.p.a. è stata individuata quale Gestore unico del servizio idrico integrato in regime di salvaguardia e con provvedimento successivo del 16 maggio 2005 quale Gestore unico "in house providing" con scadenza della convenzione di gestione estesa al 2027.

L'amministrazione ritiene tale partecipazione utile alle finalità istituzionali, e si impegna al massimo per un contenimento dei costi, si conclude l'analisi con ulteriori dati:

RISULTATO D'ESERCIZIO			
2010	2011	2012	2013
46.118	214.320	144.353	545.029

PATRIMONIO NETTO			
2010	2011	2012	2013
23.350.885	23.565.208	23.709.560	24.980.655

2. Società AS2 S.R.L.

Il comune è proprietario di 2 quote di AS2 S.R.L. pari allo 0,17% del capitale sociale.

Il comune ha aderito alla società con deliberazione del consiglio comunale n. 29 del 28/11/2014.

AS2 Srl è una società strumentale.

Ha per oggetto sociale la produzione di beni e servizi strumentali, nonché nei casi consentiti dalla legge, lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di competenza dei medesimi Enti.

AS2 Srl, di fatto, è lo strumento operativo dei comuni associati per assicurare l'esercizio sovracomunale di funzioni strumentali.

La società di servizi strumentali (costituita ai sensi dell'art. 13 Legge 248/2006) AS2 Srl, con la II relazione semestrale 2014 ha confermato la previsione di un risultato d'esercizio positivo per il 2014, come nel triennio 2011-2013, pertanto l'Amministrazione Sociale non dovrà procedere ad alcun accantonamento nel Bilancio 2015 in base alla Legge 147/2013.

AS2 si trova già nel pieno rispetto delle norme vigenti in tema di riduzione del numero degli amministratori e degli emolumenti all'organo amministrativo.

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri, nominati nell'Assemblea del giugno 2014 ed il cui compenso è stato definito nell'ambito della stessa Assemblea; eventuali risparmi in tal senso dovrebbero essere eventualmente decisi dallo stesso organo.

L'Amministrazione ritiene di mantenere la proprietà di partecipazione di As2, per finalità istituzionali, e si conclude l'analisi con ulteriori dati:

Risultato d'esercizio		
2011	2012	2013
3.286,00	38.994,00	177.952,00

Fatturato		
2011	2012	2013
3.479.372,00	4.392.186,00	4.500.790,00

Stato Patrimoniale			
Attivo	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0,00	5.032,00	0,00
B) Immobilizzazioni	139.372,00	180.134,00	156.515,00

C) Attivo circolante	2.166.696,00	3.886.090,00	3.379.302,00
D) Ratei e risconti	36.939,00	56.171,00	19.594,00
Totale Attivo	2.343.007,00	4.127.427,00	3.555.411,00

Passivo	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
A) Patrimonio netto	235.109,00	409.079,00	587.030,00
B) Fondi per rischi ed oneri	0,00	25.000,00	71.048,00
C) Trattamento di fine rapporto	276.743,00	327.424,00	375.485,00
D) Debiti	1.753.191,00	3.026.959,00	2.492.893,00
E) Ratei e Risconti	77.964,00	338.965,00	28.955,00
Totale passivo	2.343.007,00	4.127.427,00	3.555.411,00

Conto Economico			
	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
A) Valore della produzione	3.479.372,00	4.392.186,00	4.500.790,00
B) Costi di produzione	3.413.556,00	4.290.289,00	4.208.671,00
Differenza	65.816,00	101.897,00	292.119,00
C) Proventi e oneri finanziari	514,00	-5.315,00	-2.568,00
D) Rettifiche valore attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
E) Proventi ed oneri straordinari	-1.089,00	11.703,00	5.542,00
Risultato prima della imposte	65.241,00	108.285,00	295.093,00

Imposte	61.955,00	69.291,00	117.141,00
Risultato d'esercizio	3.286,00	38.994,00	177.952,00

Bilancio in forma abbreviata al 31 dicembre 2013;

Bilancio in forma abbreviata al 31 dicembre 2012;

Bilancio in forma abbreviata al 31 dicembre 2011;

COMUNE DI BADIA POLESINE

PROVINCIA DI ROVIGO

PARERI ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 41 DEL 18/03/2015

OGGETTO

Parere ai sensi dell'Art. 49 del D.Lgs 267 del 18.8.2000, in ordine alla seguente deliberazione formulata dall'ufficio SEGRETERIA:

PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE

Area Affari Generali e Cultura

In ordine alla regolarità tecnica, si esprime il seguente parere :

FAVOREVOLE

Addì, 17/03/2015

IL Responsabile di Area

F.to Barison Mara

UFFICIO RAGIONERIA

In ordine alla regolarità contabile di cui all'Art. 53 della Legge in oggetto, si esprime il seguente parere :

FAVOREVOLE

Addì, 17/03/2015

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to Munari Emanuele

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 41 DEL 18/03/2015

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

F.to FANTATO GASTONE

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to DOTT. MONTEMURRO FRANCESCO

Attesto che la presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo comunale il 26/03/2015 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 26/03/2015

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

F.to MIZZON GIANLUCA

Attesto che la presente deliberazione è conforme all'originale.

Data:

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

MIZZON GIANLUCA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il giorno **18/03/2015**

- dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4°)
 sono decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3°)

Data 18/03/2015

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

F.to MIZZON GIANLUCA
